

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. *Ortone Giuseppe*, nato il 19/09/1929, elettivamente domiciliato in Taranto Via Toscana 20 (studio avv. *Giuseppe Macri*), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è un ex dipendente A.M.A.T. con la qualifica di capolinea, matricola 167698.

B - Nel periodo dal 1987 al 1989 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

1358/82
N. Cron. _____ Mod. A
CONTROVERSIA LAVORO
Ind. trasferita L. 5.920
Taranto, 11 14 LUG. 1997
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Aw. A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione, ed in quello eventuale di opposizione, conferendoVi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, quietanzare, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

Taranto 10/6/82

Ortone Giuseppe
E. Ortone
Aw. A. MAURIZIO PASSIATORE

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	8202
del	17 LUG. 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒

ES

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con istanza del 13/5/1997 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £. 3.671.315= (ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M, confermata con sentenza n.533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano, del 22/6/1983-Bosio ed
Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed al-
tri C/Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n. 910 del
30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro
n. 5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza
Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e
difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzio-
ne, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al
diritto al risarcimento del danno, condannare la società re-
sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-
to godimento dei riposi settimanali nel periodo 1987 - 1989,
usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati,
la complessiva somma di £. 3.671.315=, come dall'allegato
conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto ol-
tre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale
rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-
vore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellò del legale rappresen-
tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole " se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'onere della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo ed altri da indicare nell'assegnando termine. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliera operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 10/6/1997 Avv. A.M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sè nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 11/12/97 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 2/2/90

Il Cancelliere

POCICCI

Il Pretore

CRALLO

Copia conforme all'originale

10 LUG. 1997



IL CANCELLIERE

ORTONE GIUSEPPE

1

ANNO 1987

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO	NON	GODUTO	1	57.223 =	57.223
"	FEBBRAIO	"			3	57.223 =	171.669
"	MARZO	"			2	57.170 =	114.940
"	APRILE	"			2	58.770 =	117.540
"	MAGGIO	"			3	59.458 =	178.374
"	GIUGNO	"			3	59.458 =	178.374
"	LUGLIO	"			3	59.458 =	178.374
"	AGOSTO	"			2	59.478 =	118.956
"	SETT.	"			1	59.478 =	59.478
"	OTTOBRE	"			5	60.467 =	302.335
"	NOVEMBRE	"			3	61.164 =	183.492
MESE M	DICEMBRE	"			2	61.164 =	122.328
							1.783.083

ANNO 1988

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO	NON	GODUTO	4	62.654 =	250.616
"	APRILE	"			2	62.654 =	125.308
"	MAGGIO	"			2	64.888 =	129.776
"	GIUGNO	"			3	64.888 =	194.664
"	LUGLIO	"			1	64.888 =	64.888
MESE M	AGOSTO	"			3	64.889 =	194.667

UNITARIO

MESE M	SETTEMBRE	RIPOSO NON GODUTO	1	64.889 = $\frac{1}{2}$	64.889
"	OTTOBRE	"	2	64.889 = $\frac{1}{2}$	129.778
"	NOVEMBRE	"	2	65.636 = $\frac{1}{2}$	131.272
					$\frac{1}{2}$ 1.285.858

ANNO 1989

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	1	65.937 = $\frac{1}{2}$	65.937
"	APRILE	"	1	66.184 = $\frac{1}{2}$	66.184
"	MAGGIO	"	1	67.179 = $\frac{1}{2}$	67.179
"	GIUGNO	"	1	67.179 = $\frac{1}{2}$	67.179
"	LUGLIO	"	1	67.179 = $\frac{1}{2}$	67.179
"	AGOSTO	"	3	67.179 = $\frac{1}{2}$	201.537
MESE M	SETT.	"	1	67.179 = $\frac{1}{2}$	67.179
					$\frac{1}{2}$ 602.374

RIEPILOSO

ANNO 1987 = $\frac{1}{2}$ 1.783.083" 1988 = $\frac{1}{2}$ 1.285.858ANNO 1989 = $\frac{1}{2}$ 602.374 $\frac{1}{2}$ 3.671.315

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.
corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna
a mani

C. G. A. M. A. T.

☒ a mani dell'impiegato

☒ addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione

"

17 LUG. 1997

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. *Piccoli Giuseppe*, nato il 30/03/1938, elettivamente domiciliato in Taranto Via Toscana 20 (studio avv. Giuseppe Macri), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di agente di movimento, matricola 174747.

B - Nel periodo dal 1982 al 1992 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

13588/92
CofA
N. Cron. _____ Mod. A
CONTROVERSIA LAVORO
trasferita L. 5.820
Taranto, 11

14 LUG 1997

Aw. A. MAURIZIO PASSIATORE

Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione, ed in quello eventuale di opposizione, conferendoVi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, quietanzare, chiamare in causa terzi, spiegare documenti non convenzionali, nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

TARANTO 10/6/92

Per il giudice
E' autentico
Aw. A. MAURIZIO PASSIATORE

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	8703
del	17 LUG 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
P.S.A.	

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ. modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 17/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art. 36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subjecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £. 5.581.791= (ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M., confermata con sentenza n.533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed altri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n.910 del 30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass.Sez.lavoro n.5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza Cass.Sez.Lavoro n.5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al diritto al risarcimento del danno, condannare la società resistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di mancato godimento dei riposi settimanali nel periodo 1982 - 1992, usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, la complessiva somma di £. 5.581.791=, come dall'allegato conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellò del legale rappresentante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole " se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'onere della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo ed altri da indicare nell'assegnando termine. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornalieri operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 10/6/1997

Avv. A.M.  Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sè nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del  ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li

2/7/92

Il Cancelliere
FACIVCCI

Il Pretore
MARRA

Copia conforme all'originale

10 LUG. 1997



IL CANCELLIERE

PICCOLI GIUSEPPE

1

ANNO 1982

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	3	31321 = £	93963
" APRILE	3	32.037 = £	96.111
" MAGGIO	4	32.993 = £	131.972
" GIUGNO	2	32.993 = £	65.986
" LUGLIO	2	36.103 = £	72.206
" AGOSTO	3	37.138 = £	111.414
" SETT.	1	37.917 = £	37.917
" OTTOBRE	2	37.917 = £	75.834
" NOVEMBRE	4	38.952 = £	155.808
MESE M DICEMBRE	2	38.952 = £	77.904
			£ 919.115

ANNO 1983

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	3	39979 = £	119.937
" MARZO	2	40886 = £	81.772
" GIUGNO	1	41.566 = £	41.566
" SETT.	2	42.019 = £	84.038
" OTTOBRE	1	42.019 = £	42.019
MESE M DICEMBRE	2	42.699 = £	85.398
			£ 457.730

ANNO 1984

UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO 1 42.699 = £ 42.699

" MAGGIO " 2 43.606 = £ 87.212

" SETT. " 1 46.123 = £ 46.123

MESE DI DICEMBRE " 3 46.577 = £ 139.731

£ 315.765

ANNO 1985

MESE DI FEBBRAIO RIPOSO NON GODUTO 3 47.031 = £ 141.093

" MARZO " 4 47.031 = £ 188.124

" APRILE " 5 47.031 = £ 235.155

" MAGGIO " 3 47.937 = £ 143.811

" GIUGNO " 5 47.937 = £ 239.685

" LUGLIO " 2 47.937 = £ 95.874

" AGOSTO " 1 50.337 = £ 50.337

" SETT. " 5 50.337 = £ 251.685

" OTTOBRE " 2 50.337 = £ 100.674

MESE DI NOVEMBRE " 1 50.564 = £ 50.564

£ 1.497.002

ANNO 1986

UNITARIO

MESE IN GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	2	50,564 = L	101,128
" SETTORE	4	53,797 = L	215,188
" OTTOBRE	1	53,797 = L	53,797
" NOVEMBRE	2	54,536 = L	109,072
MESE IN DICEMBRE	1	54,527 = L	54,527
			<u>L 533,712</u>

ANNO 1987

UNITARIO

MESE IN GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	1	54,528 = L	54,528
" AGOSTO	3	56,486 = L	169,458
" SETTORE	2	56,486 = L	112,972
" OTTOBRE	2	56,486 = L	112,972
" DICEMBRE	1	57,183 = L	57,183
			<u>L 507,113</u>

ANNO 1988

MESE IN MARZO RIPOSO NON GODUTO	1	58,616 = L	58,616
" AGOSTO	1	60,851 = L	60,851
			<u>L 119,467</u>

ANNO 1990

UNITARIO

MESE M	MARZO	RIPOSO NON GODUTO	1	72.013 = L	72.013
--------	-------	-------------------	---	------------	--------

"	APRILE	"	1	72.013 = L	72.013
---	--------	---	---	------------	--------

"	MAGGIO	"	1	73.179 = L	73.179
---	--------	---	---	------------	--------

"	GIUGNO	"	1	73.179 = L	73.179
---	--------	---	---	------------	--------

"	AGOSTO	"	1	73.179 = L	73.179
---	--------	---	---	------------	--------

"	OTTOBRE	"	1	73.426 = L	73.426
---	---------	---	---	------------	--------

L 436.982

ANNO 1991

UNITARIO

MESE M	GIUGNO	RIPOSO NON GODUTO	1	78.082 = L	78.082
--------	--------	-------------------	---	------------	--------

"	AGOSTO	"	1	78.082 = L	78.082
---	--------	---	---	------------	--------

"	OTTOBRE	"	1	78.082 = L	78.082
---	---------	---	---	------------	--------

MESE M	DICEMBRE	"	1	79.315 = L	79.315
--------	----------	---	---	------------	--------

L 313.561

ANNO 1992

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	1	80.224 = L	80.224
--------	---------	-------------------	---	------------	--------

"	MARZO	"	3	80.224 = L	240.672
---	-------	---	---	------------	---------

"	MAGGIO	"	2	80.224 = L	160.448
---	--------	---	---	------------	---------

"	GIUGNO	"	1	80.224 = L	80.224
---	--------	---	---	------------	--------

L 481.364

RIEPILOGO

ANNO 1982 = $\frac{1}{2}$ 919,115

1983 = $\frac{1}{2}$ 457,730

1984 = $\frac{1}{2}$ 315,765

1985 = $\frac{1}{2}$ 1.491,002

1986 = $\frac{1}{2}$ 583,712

1987 = $\frac{1}{2}$ 507,113

1988 = $\frac{1}{2}$ 119,467

1990 = $\frac{1}{2}$ 436,982

1991 = $\frac{1}{2}$ 313,561

1992 = $\frac{1}{2}$ 481,344

$\frac{1}{2}$ 5.581,791

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.

corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

mani
mani dell'impiegato
adatto alla segreteria, in data alla ricezione
17 LUG. 1997

ARTURO SANTIAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
EDIZIONE ELETTRONICA DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. *Monacelli Antonio*, nato il 8/11/1948, elettivamente domiciliato in Taranto Via Toscana 20 (studio avv. Giuseppe Macri), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea, *matricola 163176*.

B - Nel periodo dal 1981 al 1991 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

13588/R2

CP 10

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	8202
del	17 LUG. 1997
Dirig. Amm. Prov. F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒

CDR

Aw. A. MAURIZIO PASSIATORE

Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione, ed in quello eventuale di opposizione, conferendoVi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, quietanzare, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

Taranto 22/5/97

Monacelli Antonio
E. Antile

Aw. A. MAURIZIO PASSIATORE

2018

14 LUG. 1997

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 17/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n. 370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n. 12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art. 27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n. 138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art. 14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £.9.187.175= (ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M, confermata con sentenza n.533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed altri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n. 910 del 30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro n. 5015 del 27/4/1992³ Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill. mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al diritto al risarcimento del danno, condannare la società resistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di mancato godimento dei riposi settimanali nel periodo 1981 - 1991, usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, la complessiva somma di £. 9.187.175=, come dall'allegato conteggio analitico, e in quella a meglio vista, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellò del legale rappresentante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole " se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'ordine della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo ed altri da indicare nell'assegnando termine. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornalieri operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 22/5/1997 Avv. A.M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a se nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 11/12/92 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 27/82

Il Pretore

Il Cancelliere

CAECUC 61

Copia conforme all'originale

10 LUG. 1997



IL CANCELLIERE

MONACELLI - ANTONIO

1

ANNO 1981

UNITARIO

MESE DI FEBBRAIO RIPOSO NON GODUTO	3	28.085 =	£ 84.255
" MARZO	3	28.085 =	£ 84.255
" APRILE	3	28.085 =	£ 84.255
" MAGGIO	4	29.200 =	£ 116.800
" GIUGNO	1	29.200 =	£ 29.200
" LUGLIO	4	29.200 =	£ 116.800
" AGOSTO	3	29.996 =	£ 89.988
" SETTE	2	30.551 =	£ 61.102
" OTTOBRE	2	30.551 =	£ 61.102
" NOVEMBRE	4	31.268 =	£ 125.072
MESE DI DICEMBRE	3	31.268 =	£ 93.804
£ 946.533			

ANNO 1982

UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	4	31.321 =	£ 125.284
" FEBBRAIO	3	32.037 =	£ 96.111
" MARZO	3	32.037 =	£ 96.111
" APRILE	3	32.037 =	£ 96.111
" MAGGIO	3	32.993 =	£ 98.979
" GIUGNO	3	32.993 =	£ 98.979
MESE DI LUGLIO	3	36.103 =	£ 108.309

UNITARIO

MESE DI AGOSTO RIPOSO NON SODUTO	3	37138 = £	111.414
" SETT.	3	37138 = £	111.414
" OTTOBRE	3	37138 = £	111.414
" NOVEMBRE	3	38173 = £	110.519
MESE DI DICEMBRE	2	38173 = £	76.346
			<u>£ 1.244.991</u>

ANNO 1983

UNITARIO

MESE DI GIUGNO RIPOSO NON SODUTO	4	39150 = £	156.600
" AGOSTO	3	41190 = £	123.570
" SETT.	3	42019 = £	126.057
MESE DI DICEMBRE	2	42.699 = £	85.398
			<u>£ 491.625</u>

ANNO 1984

UNITARIO

MESE DI APRILE RIPOSO NON SODUTO	3	43153 = £	129.459
" LUGLIO	1	44481 = £	44.481
			<u>£ 173.940</u>

ANNO 1985

UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON SODUTO	1	45748 = £	45.748
" FEBBRAIO	1	46.202 = £	46.202
" MARZO	1	46.202 = £	46.202
" MAGGIO	1	47.108 = £	47.108

UNITARIO

MESE DI GIUGNO RIPOSO NON GODUTO	1	47.108 =	47.108
" LUGLIO	1	47.108 =	47.108
" SETT.	3	50.337 =	151.011
= 430.487			

ANNO 1986

UNITARIO

MESE DI FEBBRAIO RIPOSO NON GODUTO	4	50.554 =	202.216
" MARZO	1	50.564 =	50.564
" MAGGIO	1	51.233 =	51.233
" AGOSTO	1	52.831 =	52.831
" SETT.	3	52.831 =	158.493
" OTTOBRE	1	52.831 =	52.831
MESE DI DICEMBRE	2	53.562 =	107.124
= 675.292			

ANNO 1987

UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	3	53.562 =	160.686
" FEBBRAIO	2	53.562 =	107.124
" GIUGNO	2	55.450 =	110.900
" LUGLIO	1	55.470 =	55.470
" AGOSTO	3	55.470 =	166.410
" SETT.	3	56.486 =	169.458
MESE DI NOVEMBRE	2	57.183 =	114.366
= 884.414			

ANNO 1988

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	1	58616 = $\frac{1}{2}$	58616
" FEBBRAIO "	2	58616 = $\frac{1}{2}$	117.232
" APRILE "	3	58616 = $\frac{1}{3}$	175.848
" GIUGNO "	1	60850 = $\frac{1}{2}$	60850
" AGOSTO "	1	60851 = $\frac{1}{2}$	60851
" SETT. "	3	60851 = $\frac{1}{3}$	182.553
" OTTOBRE "	3	60851 = $\frac{1}{3}$	182.553
MESE DI NOVEMBRE	2	61598 = $\frac{1}{2}$	123.196

$\frac{1}{2}$ 961.699

ANNO 1989

UNITARIO

MESE M LUGLIO RIPOSO NON GODUTO	1	62894 = $\frac{1}{2}$	62894
" SETT. "	2	63966 = $\frac{1}{2}$	127.932
" OTTOBRE "	2	69838 = $\frac{1}{2}$	139.676

$\frac{1}{2}$ 330.502

ANNO 1990

UNITARIO

MESE M MAGGIO RIPOSO NON GODUTO	2	73179 = $\frac{1}{2}$	146.358
" GIUGNO "	2	73.179 = $\frac{1}{2}$	146.358
" LUGLIO "	1	73.179 = $\frac{1}{2}$	73179
" AGOSTO "	1	73179 = $\frac{1}{2}$	73179
" SETT. "	2	73.179 = $\frac{1}{2}$	146.358

UNITARIO

MESE M OTTOBRE RIPOSO NON SODOTO 3 | 73179 = £ 219.537

1 | 74272 = £ 74.272

2 | 74.272 = £ 148.544

£ 1.027.785

ANNO 1991

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON SODOTO 1 | 76362 = £ 76362

2 | 76362 = £ 152724

4 | 76362 = £ 305448

1 | 77834 = £ 77.834

4 | 77.834 = £ 311.336

1 | 77.834 = £ 77.834

2 | 77.834 = £ 155.668

3 | 78082 = £ 234.246

5 | 78082 = £ 390.410

2 | 79315 = £ 158.630

1 | 79.315 = £ 79.315

£ 2.019.807

SEQUE

RIEPILOGO

ANNO 1981 = $\frac{1}{2}$ 946,633

" 1982 = $\frac{1}{2}$ 1.200,991

" 1983 = $\frac{1}{2}$ 491,625

" 1984 = $\frac{1}{2}$ 173,940

" 1985 = $\frac{1}{2}$ 430,487

" 1986 = $\frac{1}{2}$ 675,292

" 1987 = $\frac{1}{2}$ 884,414

" 1988 = $\frac{1}{2}$ 961,699

" 1989 = $\frac{1}{2}$ 330,502

" 1990 = $\frac{1}{2}$ 1027,785

ANNO 1991 = $\frac{1}{2}$ 2.019,807

$\frac{1}{2}$ 9.181,175

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.

corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

a mani dell'impiegato

espresso alla Segreteria, incaricato alla ricezione

17 LUG. 1997

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

STUDIO LEGALE
Aw. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via G. Falcone sc. B - Tel/Fax 099/8712628
74024 MANDURIA (TA)

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. *Quaranta Gino*, nato il 07/08/1948, elettivamente domiciliato in Taranto Via Toscana 20 (studio avv. Giuseppe Macri), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea, matricola 179202.

B - Nel periodo dal 1981 al 1991 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

14544/87
N. Cron. _____ Mod. A
CONTROVERSIA LAVORO
Ind. trasferita L. 5.920
Taranto, 11.1.1997
1-4 LUG 1997
UFFICIO CIRCOLAZIONE

Aw. A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione, ed in quello eventuale di opposizione, conferendoVi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, quietanzare, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

Quaranta Gino
E. Quaranta

Aw. A. MAURIZIO PASSIATORE

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Archivio n°	86211
del 17 LUG. 1997	
Dirigente Amministrativo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
<i>E. A. V.</i>	

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 17/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subjecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £.7.743.303= (ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gamharin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M, confermata con sentenza n.533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed altri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n.910 del 30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro n.5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza Cass. Sez. Lavoro n.5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al diritto al risarcimento del danno, condannare la società resistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di mancato godimento dei riposi settimanali nel periodo 1981 - 1991, usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, la complessiva somma di £. 7.743.303=, come dall'allegato conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellò del legale rappresentante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole " se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'onere della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo ed altri da indicare nell'assegnando termine. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornalieri operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 22/5/1997

Avv. A.M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sè nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 11/2/98 ore 10,00, invitando le

parti a comparire personalmente. *AVV. A.M. PASSIATORE*

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto 11

1/7/97

Il Cancelliere

PA RUC 1

Il Pretore

10770

Copia conforme all'originale

10 LUG. 1997



IL CANCELLIERE

X- QUARANTA GINO - ANNO 1981 1

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	4	27.468 = $\frac{1}{2}$	109.872
"	FEBBRAIO	"	4	27.468 = $\frac{1}{2}$	109.872
"	MARZO	"	4	27.468 = $\frac{1}{2}$	109.872
"	APRILE	"	2	27.468 = $\frac{1}{2}$	54.936
"	MAGGIO	"	4	28.583 = $\frac{1}{2}$	114.332
"	GIUGNO	"	4	28.583 = $\frac{1}{2}$	114.332
"	LUGLIO	"	4	28.583 = $\frac{1}{2}$	114.332
"	AGOSTO	"	3	29.379 = $\frac{1}{2}$	88.137
"	SETT.	"	2	29.379 = $\frac{1}{2}$	58.758
"	OTTOBRE	"	4	29.379 = $\frac{1}{2}$	117.516
"	NOVEMBRE	"	4	30.096 = $\frac{1}{2}$	120.384
MESE M	DICEMBRE	"	3	30.096 = $\frac{1}{2}$	90.288
					<u>1.202.631</u>

ANNO 1982

			UNITARIO		
MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	4	30.735 = $\frac{1}{2}$	122.940
"	FEBBRAIO	"	4	31.451 = $\frac{1}{2}$	125.804
"	MARZO	"	4	31.451 = $\frac{1}{2}$	125.804
"	APRILE	"	3	31.451 = $\frac{1}{2}$	94.353
"	MAGGIO	"	4	32.407 = $\frac{1}{2}$	129.628
"	GIUGNO	"	3	32.407 = $\frac{1}{2}$	97.221
"	LUGLIO	"	3	35.324 = $\frac{1}{2}$	105.972

UNITARIO

2

MESE M AGOSTO RIPOSO NON GODUTO 4 36,359 = £ 145,436

u SETT. u 5 36,359 = £ 181,795

u OTTOBRE u 2 36,359 = £ 72,718

u NOVEMBRE u 4 37,394 = £ 149,576

u DICEMBRE u 4 37,394 = £ 149,576

£ 1,500.823

ANNO 1983

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO 5 38321 = £ 191,605

u FEBBRAIO u 1 39,228 = £ 39,228

u MARZO u 1 39,228 = £ 39,228

u APRILE u 2 39,228 = £ 78,456

u AGOSTO u 2 40,361 = £ 80,722

u SETT. u 4 40,361 = £ 161,444

MESE M DICEMBRE u 2 41,041 = £ 82,082

£ 672,765

ANNO 1984

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO 5 41870 = £ 209,350

u FEBBRAIO u 1 42324 = £ 42,324

u MARZO u 1 42324 = £ 42,324

u APRILE u 2 42324 = £ 84,648

u LUGLIO u 1 44012 = £ 44,012

			UNITARIO	
MESE	M	AGOSTO RIPOSO NON GODUTO	2	44465 = £ 88,930
"		OTTOBRE	1	44465 = £ 44,465
"		DICEMBRE	1	44919 = £ 44,919
			£ 600,972	

			UNITARIO	
MESE	M	GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	2	44919 = £ 89,838
"		APRILE	2	45,373 = £ 90,746
"		MAGGIO	1	46,279 = £ 46,279
"		GIUGNO	2	46,279 = £ 92,558
"		SETT.	2	48,536 = £ 97,072
			£ 416,493	

			UNITARIO	
MESE	M	GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	1	49,663 = £ 49,663
"		SETT.	4	51,866 = £ 207,464
			£ 257,127	

			UNITARIO	
MESE	M	GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	1	52,596 = £ 52,596
"		GIUGNO	2	54,434 = £ 108,868
"		LUGLIO	2	54,454 = £ 108,908
"		AGOSTO	2	54,454 = £ 108,908
"		SETT.	1	54,454 = £ 54,454
			0	

UNITARIO

ESE M OTTOBRE RIPOSO NON GODUTO	1	54454 = £	54454
" DICEMBRE "	1	55152 = £	55152
			£ 543340

ANNO 1988

UNITARIO

MESE M APRILE RIPOSO NON GODUTO	1	57544 = £	57544
---------------------------------	---	-----------	-------

ANNO 1989

UNITARIO

MESE M SETTEM. RIPOSO NON GODUTO	1	61821 = £	61821
----------------------------------	---	-----------	-------

ANNO 1990

UNITARIO

MESE M MARZO RIPOSO NON GODUTO	1	70628 = £	70628
" APRILE "	4	70628 = £	282,512
" GIUGNO "	2	71794 = £	143,588
" LUGLIO "	2	71794 = £	143,588
" AGOSTO "	2	71794 = £	143,588
" SETTEM. "	2	71794 = £	143,588
" OTTOBRE "	3	71794 = £	215,382
			£ 1.142.874

ANNO 1991

UNITARIO

5

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	2	74.897 = L	149.794
" FEBBRAIO	1	74.897 = L	74.897
" MARZO	1	74.897 = L	74.897
" APRILE	1	74.897 = L	74.897
" MAGGIO	2	76.369 = L	152.738
" GIUGNO	2	76.369 = L	152.738
" LUGLIO	4	76.369 = L	305.476
MESE M AGOSTO	4	76.369 = L	305.476
			L 1.290.913

RIEPILOSO

ANNO 1981 = L	1.202.631
1982 = L	1.500.823
1983 = L	672.765
1984 = L	600.972
1985 = L	416.493
1986 = L	257.127
1987 = L	543.340
1988 = L	57.544
1989 = L	61.821
1990 = L	1.142.874
1991 = L	1.290.913
L 7.743.303	

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.

corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

eg. Passiatore
M. Severo Ruffelle
A mani del legale
Adatto alla Segreteria, inoltrato alla ricezione
17 LUG 1997

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

STUDIO LEGALE
Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via G. Falcone cc. B - Tel./Fax 099/8712626
74024 MANDURIA (TA)

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. *Ricchiuti Claudio*, nato il 16/03/1957, elettivamente domiciliato in Taranto Via Toscana 20 (studio avv. Giuseppe Macri), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea, matricola 180931.

B - Nel periodo dal 1983 al 1991 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

N. Cron. _____ Mod. A
CONTROVERSIA LAVORO
Ind. trasferita L. 5.920
Taranto, //

14 LUG. 1997

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delega a rappresentarmi e difendermi in tutti i gradi del processo, in quello esecutivo di esecuzione, ed in tutto il giudizio di opposizione, compromettendo ogni facoltà di impugnazione, quella di transazione, transazione, e obbligando a tutto terzi, spiegando e comunicando ai giudici, nominare ai fini e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE

86889

A.M.A.T. - TARANTO	
Pro. Arrivo	
del 17 LUG. 1997	
Dirigente Amministrativo A.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐

Col A

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

obbligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £. 12.519.440= (ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M, confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed altri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n. 910 del 30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro n. 5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al diritto al risarcimento del danno, condannare la società resistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di mancato godimento dei riposi settimanali nel periodo 1983 - 1991, usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, la complessiva somma di f. 12.519.440=, come dall'allegato conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato;

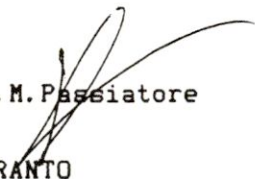
2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellato del legale rappresentante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole " se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'ordine della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo ed altri da indicare nell'assegnando termine. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliera operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 22/5/1997  Avv. A.M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sè nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 30/3/98 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto 11

9/7/97

Il Cancelliere

PARICCI

Il Pretore

Vozza

Copia conforme all'originale

10 LUG. 1997



IL CANCELLIERE

RICCHIUTI CLAUDIO

1

ANNO 1983

				UNITARIO	
MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	1	39.040 =	£ 39.040
"	LUGLIO	"	1	39.040 =	£ 39.040
"	AGOSTO	"	1	39.493 =	£ 39.493
MESE M	NOVEMBRE	"	2	40.173 =	£ 80.346
					£ 197.919

ANNO 1984

				UNITARIO	
MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	1	40.173 =	£ 40.173
"	MARZO	"	1	40.627 =	£ 40.627
"	MAGGIO	"	1	41.080 =	£ 41.080
"	GIUGNO	"	1	42.315 =	£ 42.315
"	AGOSTO	"	1	42.768 =	£ 42.768
MESE M	DICEMBRE	"	1	43.222 =	£ 43.222
					£ 250.185

ANNO 1985

				UNITARIO	
MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	1	43.222 =	£ 43.222
"	MARZO	"	1	43.676 =	£ 43.676
"	GIUGNO	"	1	45.392 =	£ 45.392
"	LUGLIO	"	1	45.392 =	£ 45.392
MESE M	SETT.	"	2	47.577 =	£ 95.154
					£ 272.836

ANNO 1986

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	1	47.803 =	47.803
" FEBBRAIO "	1	47.803 =	47.803
" APRILE "	2	47.803 =	95.606
" GIUGNO "	3	48.473 =	145.419
" SETT. "	4	49.876 =	199.504
" OTTOBRE "	1	49.876 =	49.876
MESE M DICEMBRE "	2	50.606 =	101.212
			687.223

ANNO 1987

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	1	50.606 =	50.606
" FEBBRAIO "	2	50.606 =	101.212
" MARZO "	1	50.606 =	50.606
" APRILE "	1	52.652 =	52.652
" MAGGIO "	1	53.340 =	53.340
" GIUGNO "	2	53.340 =	106.680
" OTTOBRE "	2	53.340 =	106.680
" NOVEMBRE "	3	54.058 =	162.174
MESE M DICEMBRE	2	54.058 =	108.116
			799.066

ANNO 1988

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GOBUTO	2	55,321 =	£ 110,642
" MARZO	2	55,321 =	£ 110,642
" APRILE	2	55,321 =	£ 110,642
" AGOSTO	3	57,556 =	£ 172,668
" SETT.	1	57,556 =	£ 57,556
MESE M OTTOBRE	1	57,556 =	£ 57,556
			£ 619,706

ANNO 1989

UNITARIO

MESE M FEBBRAIO RIPOSO NON GOBUTO	1	58,603 =	£ 58,603
" MARZO	2	58,603 =	£ 117,206
" APRILE	2	59,656 =	£ 119,312
" MAGGIO	1	60,652 =	£ 60,652
" GIUGNO	2	60,652 =	£ 121,304
" AGOSTO	2	60,651 =	£ 121,302
" SETT.	3	60,651 =	£ 181,953
" OTTOBRE	1	65,585 =	£ 65,585
" NOVEMBRE	2	66,512 =	£ 133,024
MESE M DICEMBRE	3	66,512 =	£ 199,536
			£ 1.178.477

ANNO 1990

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	2	67.761 = £	135.522
"	FEBBRAIO	"	2	67.761 = £	135.522
"	MARZO	"	2	67.761 = £	135.522
"	APRILE	"	2	67.761 = £	135.522
"	MAGGIO	"	2	68.926 = £	137.852
"	GIUGNO	"	2	68.926 = £	137.852
"	LUGLIO	"	2	68.926 = £	137.852
"	AGOSTO	"	4	68.926 = £	275.704
"	SETT.	"	3	68.926 = £	206.778
"	OTTOBRE	"	4	68.926 = £	275.704
"	NOVEMBRE	"	3	70.019 = £	210.057
MESE M	DICEMBRE	"	3	70.019 = £	210.057
					£ 2.133.944

ANNO 1991

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	3	71.868 = £	215.604
	FEBBRAIO		2	71.868 = £	143.736
	MARZO		4	71.868 = £	287.472
	APRILE		4	73.314 = £	293.256
	AGOSTO		2	74.787 = £	149.574
	MAGGIO		3	74.787 = £	224.361

MESE DI GIUGNO RIPOSO NON GODUTO	4	74.787 = £	299.148
" LUGLIO "	4	74.787 = £	299.148
" SETT. "	4	74.787 = £	299.148
" OTTOBRE "	5	74.787 = £	373.935
" NOVEMBRE "	5	76.020 = £	380.100
MESE DICEMBRE "	3	76.020 = £	228.060
			£ 3.193.542

RIEPILOGO

Anno 1983 = £	197.919
1984 = £	250.185
1985 = £	272.836
1986 = £	687.223
1987 = £	792.066
1988 = £	619.706
1989 = £	1.178.477
1990 = £	2.133.964
1991 = £	3.193.542
£ 12.519.440	

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.

corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

C. Passiatore *M. Passiatore*
a mani dell'interlegato *M. Passiatore*
ricevuto dall'interlegato, manifestato alla ricezione *M. Passiatore*
17 LUG. 1997

Arturo Santagada
ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
CORTE DI APPELLO DI TARANTO

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. Pignatelli Cosimo, nato il 20/11/1946, elettivamente domiciliato in Taranto Via Toscana 20 (studio avv. Giuseppe Macri), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di agente di movimento, matricola 175944.

B - Nel periodo dal 1982 al 1991 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

13549/92
N. Cron. _____
CONTROVERSIA LAVORO
Ind. trasferita L. 5.8.97
Taranto, 14 LUG 1997
UFFICIALE GILBERTI

Aw. A. MAURIZIO PASSIATORE

Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e in tutto del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione, ed in quello eventuale di opposizione, conferendoVi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, quietanzare, chiamare in causa terzi, spiegare domanda riconvenzionale, nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

Taranto 03/6/92

Aw. A. MAURIZIO PASSIATORE

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	8705
17 LUG 1997	
Dirigente Amministrativo R.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
C.A.R.	

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 17/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n. 370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n. 12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art. 27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n. 138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art. 14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £.5.910.504= (ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M, confermata con sentenza n.533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed
Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed al-
tri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n.910 del
30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro
n. 5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza
Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e
difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzio-
ne, eccezione e conclusione,

- 1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al
diritto al risarcimento del danno, condannare la società re-
sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-
to godimento dei riposi settimanali nel periodo 1982 - 1991,
usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati,
la complessiva somma di £. 5.910.504=, come dall'allegato
conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto ol-
tre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale
rivalutato;
- 2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-
vore del sottoscritto procuratore antistatario;
- 3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpello del legale rappresen-
tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'onere della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo ed altri da indicare nell'assegnando termine. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliere operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 3/6/1997 Avv. A.M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sè nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 11/12/97 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

JS
Taranto li 2/2/02
Il Cancelliere
PACICCI

JS
Il Pretore
NORRA

Copia conforme all'originale

10 LUG 1997



JS
IL CANCELLIERE

1 PIGNATELLI-COSIMO

1

ANNO 1982

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	3	31,907 =	95721
" MARZO "	3	32,623 =	97,869
" APRILE "	1	32,623 =	130,492
" GIUGNO "	2	33,579 =	67,158
" LUGLIO "	2	36,882 =	73,764
" AGOSTO "	5	37,917 =	189,585
" SETT. "	2	37,917 =	75,834
" OTTOBRE "	5	37,917 =	189,585
MESE M NOVEMBRE	4	38,952 =	155,808
	30		1,075,816

ANNO 1983

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	2	39,979 =	79,958
" MARZO "	1	40,886 =	40,886
" AGOSTO "	2	42,848 =	85,696
" SETT. "	4	42,848 =	171,392
" DICEMBRE "	1	43,528 =	43,528
	10		1,211,460

ANNO 1984

UNITARIO

MESE M MAGGIO RIPOSO NON GODUTO	1	44,435 =	44,435
" DICEMBRE "	1	46,577 =	46,577
	2		91,012

ANNO 1985

UNITARIO

2

MESE M APRILE RIPOSO NON GOBUTO	1	47031 = £	47031
SETT.	1	51,238 = £	51,238
	2		98,269

ANNO 1986

UNITARIO

MESE M SETTEMBRE RIPOSO NON GOBUTO	1	53797 = £	53797
------------------------------------	---	-----------	-------

ANNO 1987

UNITARIO

MESE M NOVEMBRE RIPOSO NON GOBUTO	4	58199 = £	232796
-----------------------------------	---	-----------	--------

ANNO 1988

UNITARIO

MESE M FEBBRAIO RIPOSO NON GOBUTO	1	59689 = £	59,689
" MARZO	1	59,689 = £	59,689
" MAGGIO	1	61,923 = £	61,923
" GIUGNO	1	61,923 = £	61,923
" LUGLIO	2	61,924 = £	123,848
" AGOSTO	3	61,924 = £	185,772
" SETT.	5	61,924 = £	309,620
MESE M NOVEMBRE	1	62,671 = £	62,671
	15		£ 925,135

ANNO 1989

UNITARIO

3

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	2	62,971 = £	125,942
" FEBBRAIO	2	62,971 = £	125,942
" APRILE	1	62,971 = £	62,971
" GIUGNO	1	63,967 = £	63,967
" LUGLIO	2	64,213 = £	128,426
" AGOSTO	3	64,213 = £	192,639
" SETT.	2	64,213 = £	128,426
" OTTOBRE	4	70,085 = £	280,340
" NOVEMBRE	4	71,012 = £	284,048
MESE M DICEMBRE	2	71,012 = £	142,024
	23		£ 1.534.725

ANNO 1990

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	2	72,757 = £	145,514
FEBBRAIO	1	72,846 = £	72,846
APRILE	1	72,846 = £	72,846
SETT.	1	74,036 = £	74,036
	5		£ 365,242

ANNO 1991

UNITARIO

MESE M FEBBRAIO RIPOSO NON GODUTO	1	77,460 = £	77,460
" LUGLIO	2	79,212 = £	158,424
MESE M AGOSTO	3	79,212 = £	237,636

%

UNITARIO

4

MESE M SETTEMBRE RIPOSO NON SOAUTO 1 79.212 = 79.212

4 OTTOBRE 3 79.212 = 237.636

11 NOVEMBRE 3 80.471 = 241.413

MESE M DICEMBRE 1 80.471 = 80.471

14

1.112.252

RIEPILOGO

ANNO 1982 = 1.045.816

1983 = 421.460

1984 = 91.012

1985 = 98.269

1986 = 53.797

1987 = 232.796

1988 = 925.135

1989 = 1.534.725

1990 = 365.242

1991 = 1.112.252

5.910.504

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.

corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, notificato alla ricezione alla

17 LUG. 1997

SANTAGADA ARTURO
Assistente U.N.E.P.

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. Frusi Orazio, nato il 30/06/1951, elettivamente domiciliato in Taranto Via Toscana 20 (studio avv. Giuseppe Macri), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea, matricola 142261.

B - Nel periodo dal 1982 al 1991 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

14383/97
Copia
A. Cron. Mod. A
CONTROVERSIA LAVORO
Ind. trasferta L. 5.920
Taranto, 11
14 LUG. 1997

AW. A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni sede e grado del processo, in quello civile e in quello penale, ed in ogni sede di opposizione, e per ogni faccenda che mi riguarda, compresa quella di cui è in discussione, e per la causa torze, spiegando che ho convenzionalmente nominato e rinunciato agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

Procedo 22/5/91
Frusi Orazio
E. Orazio

AW. A. MAURIZIO PASSIATORE

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Attivo n°	8683
del	17 LUG 1997
Dirigente Ammin.vo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒

CAD

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 5/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £. 17.207.969= (*ex plurimis*: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M., confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed altri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n.910 del 30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro n.5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al diritto al risarcimento del danno, condannare la società resistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di mancato godimento dei riposi settimanali nel periodo 1982 - 1991, usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati, la complessiva somma di £. 17.207.969=, come dall'allegato conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellato del legale rappresentante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole " se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'onere della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo ed altri da indicare nell'assegnando termine. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliera operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 22/5/1997

Avv. A.M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a se nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 11/2/98 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente. *innanzi al Dott. ROXIERE*

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li

1/2/02

Il Pretore

Il Cancelliere

PAEIVC4

Copia conforme all'originale

10 LUG. 1997



IL CANCELLIERE

FRUSI ORAZIO

1

ANNO 1982

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	5	30,735 =	£ 153,675
h FEBBRAIO	3	31,451 =	£ 94,353
h MARZO	5	31,451 =	£ 157,255
h APRILE	3	31,451 =	£ 94,353
h MAGGIO	4	32,407 =	£ 129,628
h LUGLIO	4	35,324 =	£ 141,296
h AGOSTO	2	36,359 =	£ 72,718
h SETTEMBRE	5	36,359 =	£ 181,795
h OTTOBRE	3	36,359 =	£ 109,077
MESE M NOVEMBRE	3	37,394 =	£ 112,182

£ 1.246.332

ANNO 1983

UNITARIO

MESE M FEBBRAIO RIPOSO NON GODUTO	2	39,228 =	£ 78,456
h MARZO	1	39,228 =	£ 39,228
h APRILE	2	39,228 =	£ 78,456
h AGOSTO	5	40,361 =	£ 201,805
h SETTEMBRE	2	40,361 =	£ 80,722
MESE M DICEMBRE	2	41,041 =	£ 82,082

£ 560.749

ANNO 1984

UNITARIO

MESE M FEBBRAIO RIPOSO NON GODUTO 1 42,324 = £ 42,324

" MAGGIO " 2 42,777 = £ 85,554

" GIUGNO " 2 44,012 = £ 88,024

" SETTEMBRE " 3 44,465 = £ 133,395

" OTTOBRE " 3 44,465 = £ 133,395

" NOVEMBRE " 2 44,919 = £ 89,838

MESE M DICEMBRE " 1 44,919 = £ 44,919

£ 617,449

ANNO 1985

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO 2 44,919 = £ 89,838

" MARZO " 2 45,373 = £ 90,746

" APRILE " 2 45,373 = £ 90,746

" MAGGIO " 3 46,279 = £ 138,837

" GIUGNO " 3 46,279 = £ 138,837

" LUGLIO " 5 46,279 = £ 231,395

" AGOSTO " 3 48,536 = £ 145,608

" SETTEMBRE " 3 48,536 = £ 145,608

" OTTOBRE " 4 48,536 = £ 194,144

" NOVEMBRE " 3 48,763 = £ 146,289

MESE M DICEMBRE " 1 48,763 = £ 48,763

£ 1,160,811

ANNO 1986

UNITARIO

MESE DI GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	4	49,663 = £	198,652
"	FEBBRAIO	4	49,663 = £	198,652
"	MARZO	4	49,663 = £	198,652
"	APRILE	2	49,663 = £	99,326
"	MAGGIO	3	50,333 = £	150,999
"	GIUGNO	3	50,333 = £	150,999
"	AGOSTO	5	51,866 = £	259,330
"	SETTEMBRE	4	51,866 = £	207,464
"	OTTOBRE	2	51,866 = £	103,732
"	NOVEMBRE	4	52,605 = £	210,420
MESE DI DICEMBRE		5	52,596 = £	262,980
				£ 2.041.206

ANNO 1987

UNITARIO

MESE DI GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	4	52,596 = £	210,384
"	FEBBRAIO	4	52,596 = £	210,384
"	APRILE	4	53,746 = £	214,984
"	MAGGIO	5	54,434 = £	272,170
"	GIUGNO	3	54,434 = £	163,302
"	LUGLIO	4	54,454 = £	217,816
"	AGOSTO	5	54,454 = £	272,270

				UNITARIO	
MESE M	SETTEMBRE	RIPOSO NON GODUTO	4	54.454 =	£ 217.816
"	OTTOBRE	"	5	54.454 =	£ 272.270
"	NOVEMBRE	"	4	55.152 =	£ 220.608
MESE M	DICEMBRE	"	5	55.152 =	£ 275.760
					£ 2.547.764

				UNITARIO	
MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	3	57.544 =	£ 172.632
"	FEBBRAIO	"	5	57.544 =	£ 287.720
"	MARZO	"	4	57.544 =	£ 230.176
"	APRILE	"	4	57.544 =	£ 230.176
"	MAGGIO	"	3	59.778 =	£ 179.334
"	GIUGNO	"	3	59.778 =	£ 179.334
"	LUGLIO	"	4	59.778 =	£ 239.112
"	SETTEMBRE	"	3	59.778 =	£ 179.334
"	OTTOBRE	"	3	59.778 =	£ 179.334
"	NOVEMBRE	"	5	60.526 =	£ 302.630
MESE M	DICEMBRE	"	3	60.526 =	£ 181.578
					£ 2.361.360

ANNO 1989

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GOBUTO	2	60826 = £ 121.652
h	FEBBRAIO	h	2	60826 = £ 121.652
h	MARZO	h	1	60826 = £ 60.826
h	OTTOBRE	h	1	67.068 = £ 67.068
h	NOVEMBRE	h	3	67.995 = £ 203.985
MESE M	DICEMBRE	h	3	67.995 = £ 203.985
				£ 779.168

ANNO 1990

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GOBUTO	3	70.628 = £ 211.884
h	FEBBRAIO	h	4	70.628 = £ 282.512
h	MARZO	h	2	70.628 = £ 141.256
h	APRILE	h	3	70.628 = £ 211.884
h	MAGGIO	h	3	71.794 = £ 215.382
h	GIUGNO	h	2	71.794 = £ 143.558
h	LUGLIO	h	2	71.794 = £ 143.558
h	AGOSTO	h	4	71.794 = £ 287.176
h	SETTEMBRE	h	3	71.794 = £ 215.382
h	OTTOBRE	h	3	71.794 = £ 215.382
h	NOVEMBRE	h	4	72.887 = £ 291.548
MESE M	DICEMBRE	h	4	72.887 = £ 291.548
				£ 9651.070

ANNO 1991

UNITARIO

MESE	M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	3	74.897 = £ 224.691
"	"	FEBBRAIO	"	3	74.897 = £ 224.691
"	"	MARZO	"	3	74.897 = £ 224.691
"	"	APRILE	"	3	74.897 = £ 224.691
"	"	MAGGIO	"	5	76.369 = £ 381.845
"	"	GIUGNO	"	4	76.369 = £ 305.476
"	"	LUGLIO	"	5	76.369 = £ 381.845
"	"	AGOSTO	"	4	76.369 = £ 305.476
"	"	SETTEMBRE	"	2	76.369 = £ 152.738
"	"	OTTOBRE	"	3	76.369 = £ 229.107
"	"	NOVEMBRE	"	2	77.603 = £ 155.206
MESE	"	DICEMBRE	"	1	77.603 = £ 77.603

£ 2.888.060

TRUSI OROZAZIO

RIEPILOGO

ANNO 1982 = £ 1.246.332

" 1983 = £ 560.749

" 1984 = £ 671.449

" 1985 = £ 1.460.811

" 1986 = £ 2.041.206

" 1987 = £ 2.547.764

" 1988 = £ 2.361.360

" 1989 = £ 779.168

" 1990 = £ 2.651.070

ANNO 1991 = £ 2.888.060

£ 17.207.969

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.

corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani
De Falco

a mani del delegato

17 LUG 1997

M. Passiatore

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
DISTACCATA DI TARANTO

14512 / 12

Ricorso di lavoro

mente domiciliato in Taranto Via Toscana 20 (studio avv

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi e
difendermi in ogni fase e gra-
do del presente giudizio, in
quello successivo di esecuzione,
ed in quello eventuale di oppo-
sizione, conferendoVi ogni
facoltà di legge, compresa
quella di transigere, quibetare,
chiamare la causa fuori,
spiegare, domandare, ricevere, ecc.,
nominare coattori e intervenire
agli atti del giudizio. Eleggo
domicilio nel Vs. studio.

domicilio nel Vs. studio.
SALONDO 22/5/62
Atte l'he puzo

Aw. A. MAURIZIO PASSIATORE

7.075

-----Mod. A

lavo-
N. Cron. _____ Mod. A
CONTROVERSIA LAVORO
Cd-
Ind. trasferita L. 5.920
Taranto
mento 14 LUG. 1957

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende ri-
chiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 10/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n. 370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n. 12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art. 27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n. 138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art. 14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligato del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £. 15.843.902 (ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M, confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed
Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed al-
tri C/Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n. 910 del
30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro
n. 5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza
Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e
difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzio-
ne, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al
diritto al risarcimento del danno, condannare la società re-
sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-
to godimento dei riposi settimanali nel periodo 1983 - 1991,
usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati,
la complessiva somma di £. 15.843.902-, come dall'allegato
conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto ol-
tre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale
rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-
vore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpellio del legale rappresen-
tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole "se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'ordine della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo ed altri da indicare nell'assegnando termine. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliere operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 22/5/1997 Avv. A.M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sè nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 11/2/18 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente. *Quanto al ricorso, si ritiene*

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li

1/7/82

Il Pretore

10722

Il Cancelliere

facile 21

Copia conforme all'originale

10 LUG 1997



IL CANCELLIERE

ANNO 1983

UNITARIO

MESE M	APRILE	RIPOSO NON GODUTO	1	38,360 = £	38,360
"	LUGLIO	"	3	39,040 = £	117,120
"	AGOSTO	"	2	39,493 = £	78,986
"	SETT.	"	4	39,493 = £	157,972
"	OTTOBRE	"	1	39,493 = £	39,493
MESE M	DICEMBRE	"	3	40,173 = £	120,519
					£ 552,450

ANNO 1984

UNITARIO

MESE M	FEBBRAIO	RIPOSO NON GODUTO	1	40,627 = £	40,627
"	APRILE	"	2	40,627 = £	81,254
"	LUGLIO	"	1	42,315 = £	42,315
"	AGOSTO	"	3	42,768 = £	128,304
"	SETT.	"	2	42,768 = £	85,536
"	OTTOBRE	"	2	42,765 = £	85,530
"	NOVEMBRE	"	1	43,222 = £	43,222
MESE M	DICEMBRE	"	2	43,222 = £	86,444
					£ 593,238

ANNO 1985

UNITARIO

2

MESE	M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	3	43.222 = £	129,666
"		FEBBRAIO	"	3	43,676 = £	131,028
"		MARZO	"	2	43,676 = £	87,352
"		APRILE	"	4	44,485 = £	177,940
"		MAGGIO	"	3	45,392 = £	136,176
"		GIUGNO	"	2	45,392 = £	90,784
"		LUGLIO	"	4	45,392 = £	181,568
"		SETT.	"	4	47,577 = £	190,308
"		OTTOBRE	"	2	47,577 = £	95,154
"		NOVEMBRE	"	3	47,803 = £	143,409
MESE	M	DICEMBRE	"	3	47,803 = £	143,409
						£ 1.506.794

ANNO 1986

UNITARIO

MESE	M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	4	47,803 = £	191,212
"		FEBBRAIO	"	4	47,803 = £	191,212
"		MARZO	"	5	47,803 = £	239,015
"		APRILE	"	4	47,803 = £	191,212
"		MAGGIO	"	3	48,473 = £	145,419
"		GIUGNO	"	3	48,473 = £	145,419
"		AGOSTO	"	5	49,876 = £	249,380
"		SETT.	"	5	49,876 = £	249,380

MESE M OTTOBRE RIPOSO NON GODUTO 5 49,876 = £ 249,380

" NOVEMBRE " 5 50,615 = £ 253,075

" DICEMBRE " 5 50,606 = £ 253,030

£ 2.357.734

ANNO 1987

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO 5 50,606 = £ 253,030

" FEBBRAIO " 3 50,606 = £ 151,818

" MARZO " 3 50,606 = £ 151,818

" APRILE " 4 52,652 = £ 210,608

" MAGGIO " 3 53,340 = £ 160,020

" GIUGNO " 5 53,340 = £ 266,700

" LUGLIO " 5 53,360 = £ 266,800

" AGOSTO " 5 53,360 = £ 266,800

" SETT. " 5 53,360 = £ 266,800

" OTTOBRE " 3 53,360 = £ 160,080

" NOVEMBRE " 5 54,058 = £ 270,290

MESE M DICEMBRE " 3 54,058 = £ 162,174

£ 2.587.038

ANNO 1988

UNITARIO

4

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	3	55,321 =	£ 165,963
"	FEBBRAIO	"	3	55,321 =	£ 165,963
"	MARZO	"	4	55,321 =	£ 221,284
"	MAGGIO	"	3	57,555 =	£ 172,665
"	GIUGNO	"	4	57,555 =	£ 230,220
"	LUGLIO	"	3	57,556 =	£ 172,668
"	AGOSTO	"	4	57,556 =	£ 230,224
"	SETT.	"	4	57,556 =	£ 230,224
"	OTTOBRE	"	3	57,556 =	£ 172,668
"	NOVEMBRE	"	4	58,303 =	£ 233,212
MESE M	DICEMBRE	"	3	58,303 =	£ 174,909
					£ 2.170.000

ANNO 1989

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	3	58,603 =	£ 175,809
"	FEBBRAIO	"	2	58,603 =	£ 117,206
"	MARZO	"	3	58,603 =	£ 175,809
"	APRILE	"	2	59,656 =	£ 119,312
"	MAGGIO	"	4	60,652 =	£ 242,608
"	GIUGNO	"	3	60,652 =	£ 181,956
"	LUGLIO	"	3	60,651 =	£ 181,953
MESE M	SETT.	"	2	60,651 =	£ 121,302

UNITARIO

MESE DI NOVEMBRE RIPOSO NON GODUTO 3 66512 = £ 199.536

" DICEMBRE " 4 66512 = £ 266.048

£ 1.781.539

ANNO 1990

UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO 4 67761 = £ 271.044

" MARZO " 2 67.761 = £ 135.522

" APRILE " 2 67.761 = £ 135.522

" MAGGIO " 2 68.926 = £ 137.852

" GIUGNO " 2 68.926 = £ 137.852

" LUGLIO " 3 68.926 = £ 206.778

" AGOSTO " 3 68.926 = £ 206.778

" SETT. " 2 68.926 = £ 137.852

" OTTOBRE " 3 68.926 = £ 206.778

" NOVEMBRE " 4 70.019 = £ 280.076

MESE DI DICEMBRE " 2 70.019 = £ 140.038

£ 1.996.092

ANNO 1991

UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO 3 71868 = £ 215.604

" FEBBRAIO " 3 71.868 = £ 215.604

" MARZO " 2 71.868 = £ 143.736

UNITARIO

MESE DI APRILE RIPOSO NON GODUTO	4	73314 =	£ 293256
u MAGGIO u	2	74787 =	£ 149574
u GIUGNO u	3	74787 =	£ 224361
u LUGLIO u	2	74787 =	£ 149574
u AGOSTO u	1	74787 =	£ 74787
u OTTOBRE u	3	74787 =	£ 224361
u NOVEMBRE u	4	76020 =	£ 304080
MESE DI DICEMBRE u	4	76020 =	£ 304080
			£ 2.299.017

RIEPILOGO

ANNO 1983 =	£ 552450
1984 =	£ 593238
1985 =	£ 1.506.794
1986 =	£ 2.357.734
1987 =	£ 2.587.038
1988 =	£ 2.170.000
1989 =	£ 1.781.539
1990 =	£ 1.996.092
1991 =	£ 2.299.017
£ 15.843.902	

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.

corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna

a mani

M. Passiatore

Arturo Santagada

17 LUG. 1997

[Signature]

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

14610/97

STUDIO LEGALE
Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via G. Falcone s.c. 8 - Tel/Fax 099/8712626
74024 MANDURIA (TA)
PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. *Cianciaruso Umberto*, nato il 1/11/1944, elettivamente domiciliato in Taranto Via Toscana 20 (studio avv. Giuseppe Macri), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea, matricola 119951.

B - Nel periodo dal 1982 al 1991 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo.

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n. 18688	
del 17 LUG 1997	
Dirigente Amministrativo F.P.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒

Ed A

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE

Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione, ed in quello eventuale di opposizione, conferendoVi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, quietanzare, chiamare in causa terzi, spiegare domanda riconvenzionale, nominare sostituti o rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

Roberto 22/3/97
Cianciaruso Umberto
E' autentico

Avv. A. MAURIZIO PASSIATORE

Depositate in
12 24 GIU 1997
IN CANCELLIERE

CONTROVERSIA LAVORO
Ind. Transfer L. 5.300
14 LUG 1997

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 17/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n.370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n.12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art.27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n.138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art.14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £.20.968.518= (ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M, confermata con sentenza n.533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed
Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed al-
tri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n. 910 del
30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro
n. 5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza
Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e
difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzio-
ne, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al
diritto al risarcimento del danno, condannare la società re-
sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-
to godimento dei riposi settimanali nel periodo 1982 - 1991,
usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati,
la complessiva somma di £. 20.968.518=, come dall'allegato
conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto ol-
tre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale
rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-
vore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpello del legale rappresen-
tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole " se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'ordine della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo ed altri da indicare nell'assegnando termine. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornaliera operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 22/5/1997 Avv. A.M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a se nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 30/3/98 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 1/7/37

Jo Il Pretore
Votata

Il Cancelliere
Lo PABUCCI

Copia conforme all'originale

10 LUG. 1937



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

PIANCIARUSO-UMBERTO

1

ANNO 1982

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	5	31321=	£ 156605
" FEBBRAIO "	4	32037=	£ 128.148
" MARZO "	3	32037=	£ 96.111
" APRILE "	5	32.037=	£ 160.185
" MAGGIO "	2	32,993=	£ 65,986
" GIUGNO "	4	32,993=	£ 131,972
" LUGLIO "	4	36,103=	£ 144,412
" AGOSTO "	4	37.138=	£ 148.552
" SETT. "	4	37,138=	£ 148.552
" NOVEMBRE "	4	38,173=	£ 152,692
MESE M DICEMBRE	5	38173=	£ 190.865
£ 1.524.080			

ANNO 1983

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	4	39150=	£ 156600
" MARZO "	1	40057=	£ 40.057
" APRILE "	1	40057=	£ 40057
" GIUGNO "	1	40737=	£ 40,737
" LUGLIO "	3	40,737=	£ 122,211
" AGOSTO "	3	42,019=	£ 126,057
MESE M SETT.	1	42,019=	£ 42,019

°

UNITARIO

MESE M OTTOBRE RIPOSO NON GODUTO	1	42.019 = £	42.019
" NOVEMBRE "	1	42.699 = £	42.699
" DICEMBRE "	1	42.699 = £	42.699

£ 695.155

ANNO 1984

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	3	42.699 = £	128.097
" FEBBRAIO "	1	43.153 = £	43.153
" MARZO "	2	43.153 = £	86.306
" APRILE "	2	43.153 = £	86.306
" GIUGNO "	1	44.841 = £	44.841
" LUGLIO "	2	44.841 = £	89.682
" AGOSTO "	3	45.294 = £	135.882
" SETT. "	1	45.294 = £	45.294
" OTTOBRE "	2	45.294 = £	90.588
" NOVEMBRE "	4	45.748 = £	182.992
MESE M DICEMBRE	2	45.748 = £	91.496

£ 938.331

ANNO 1985

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	3	45.748 = £	137.244
" MARZO "	4	46.202 = £	184.808
" APRILE "	2	46.202 = £	92.404

			UNITARIO	
MESE	M	RIPOSO NON SOGGITO	1	47,108 = £ 47,108
h	GIUGNO	u	2	47,108 = £ 94,216
u	LUGLIO	u	5	47,108 = £ 235,540
u	AGOSTO	u	3	50,337 = £ 151,011
u	SETT.	u	4	50,337 = £ 201,348
u	OTTOBRE	u	3	50,337 = £ 151,011
u	NOVEMBRE	u	2	50,564 = £ 101,128
MESE	M	DICEMBRE	5	50,564 = £ 252,820
				£ 1.648.638

ANNO 1986			UNITARIO	
MESE	M	RIPOSO NON SOGGITO	4	50,564 = £ 202,256
u	FEBBRAIO	u	4	50,564 = £ 202,256
u	MARZO	u	2	50,564 = £ 101,128
u	APRILE	u	3	50,564 = £ 151,692
u	MAGGIO	u	5	51,233 = £ 256,165
u	GIUGNO	u	1	51,233 = £ 51,233
u	AGOSTO	u	5	52,831 = £ 264,155
u	SETT.	u	4	52,831 = £ 211,324
u	OTTOBRE	u	3	52,831 = £ 158,493
u	NOVEMBRE	u	5	53,571 = £ 267,855
MESE	M	DICEMBRE	4	53,562 = £ 214,248
				£ 2.080.805

ANNO 1987

UNITARIO

4

MESE	M	GENNAIO	RIPOSO NON SOBUTO	3	53.562 =	£ 160.686
"		FEBBRAIO	"	2	53.562 =	£ 107.124
"		MARZO	"	5	53.562 =	£ 267.810
"		APRILE	"	4	54.762 =	£ 219.048
"		MAGGIO	"	4	55.450 =	£ 221.800
"		GIUGNO	"	5	55.450 =	£ 277.250
"		LUGLIO	"	5	55.470 =	£ 277.350
"		AGOSTO	"	1	56.486 =	£ 56.486
"		SETT.	"	5	56.486 =	£ 282.430
"		OTTOBRE	"	4	56.486 =	£ 225.944
"		NOVEMBRE	"	4	57.183 =	£ 228.732
MESE	M	DICEMBRE	"	4	57.183 =	£ 228.732
						£ 2.553.392

ANNO 1988

UNITARIO

MESE	M	GENNAIO	RIPOSO NON SOBUTO	4	58.616 =	£ 234.464
"		FEBBRAIO	"	4	58.616 =	£ 234.464
"		MARZO	"	4	58.616 =	£ 234.464
"		APRILE	"	4	58.616 =	£ 234.464
"		MAGGIO	"	3	60.850 =	£ 182.550
"		GIUGNO	"	6	60.850 =	£ 365.100
MESE	M	LUGLIO	"	3	60.851 =	£ 182.553

			UNITARIO	5
MESE M	AGOSTO	RIPOSO NON GODUTO	5	60851 = £ 304.255
"	SETT.	"	3	60851 = £ 182.553
"	OTTOBRE	"	3	60851 = £ 182.553
				£ 2.337.420

ANNO 1989			UNITARIO	
MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	5	61899 = £ 309.495
"	FEBBRAIO	"	5	61.899 = £ 309.495
"	MARZO	"	2	61899 = £ 185.697
"	APRILE	"	4	61.899 = £ 247.596
"	MAGGIO	"	4	62894 = £ 251.576
"	GIUGNO	"	3	62.894 = £ 188.682
"	AGOSTO	"	3	63.966 = £ 191.898
"	SETT.	"	5	63.966 = £ 319.830
"	OTTOBRE	"	5	69.838 = £ 349.190
"	NOVEMBRE	"	3	70.765 = £ 212.295
MESE M	DICEMBRE	"	4	70.765 = £ 283.060
				£ 2.786.915

ANNO 1990			UNITARIO	
MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	4	72.012 = £ 288.048
"	FEBBRAIO	"	3	72.013 = £ 216.039
"	MARZO	"	3	72.013 = £ 216.039

UNITARIO

MESE M	APRILE	RIPOSO NON GODUTO	5	72013 = £	360065
h	MAGGIO	h	2	73179 = £	146358
h	GIUGNO	h	5	73.179 = £	365,895
h	LUGLIO	h	5	73179 = £	365,895
h	AGOSTO	h	2	73179 = £	146,358
h	SETT.	h	5	73179 = £	365,895
h	OTTOBRE	h	3	73.179 = £	219,537
h	NOVEMBRE	h	2	74.272 = £	148544
MESE M	DICEMBRE	h	3	74.272 = £	222816
					£ 3.061.489

ANNO 1991

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GODUTO	4	76.362 = £	305,448
h	FEBBRAIO	h	2	76.362 = £	152,724
h	MARZO	h	4	76.362 = £	305,448
h	APRILE	h	2	76.362 = £	152,724
h	MAGGIO	h	5	77.834 = £	389,170
h	GIUGNO	h	3	77.834 = £	233,502
h	LUGLIO	h	5	77.834 = £	389,170
h	AGOSTO	h	3	78,082 = £	234,246
h	SETT.	h	3	78,082 = £	234,246
MESE M	OTTOBRE	h	5	78,082 = £	390,410

UNITARIO

7

MESE DI NOVEMBRE RIPOSO NON CONDOTTO

3

79.315 = £ 237.945

" DICEMBRE

"

4

79.315 = £ 317.260

£ 3.342.293

RIEPILOGO

ANNO 1982 = £ 1.524.080

" 1983 = £ 695.155

" 1984 = £ 938.331

" 1985 = £ 1.648.638

" 1986 = £ 2.080.805

" 1987 = £ 2.553.392

" 1988 = £ 2.337.420

" 1989 = £ 2.786.915

" 1990 = £ 3.061.489

ANNO 1991 = £ 3.342.293

£ 20.968.518

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.

corrente in Taranto via C. Battisti n. 657/ mediante consegna

a mani

ego aff. Passiatore

M. Passiatore
a mani consegnate
17 LUG. 1997
ricezione

Arturo Santagada
ARTURO SANTIAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO